

PRONTUARIO VIOLAZIONI IN MATERIA DI
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

1 Esercizio di un'attività per cui è richiesta l'autorizzazione integrata ambientale in assenza di autorizzazione o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata.

(art. 29 quattordices c. 1 d. lgs. n. 152/06).

In qualità (indicare i dati del responsabile dell'attività) esercitava l'attività di (precisare il tipo di attività che veniva esercitata ad es. impianto di massificazione e liquefazione del carbone) senza essere in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale (o dopo che la stessa era stata sospesa o revocata in data con provvedimento emesso da n. del).

Sanzione penale:

Arresto fino ad un anno o ammenda da 2.500 € A 26.000 € (art. 29 quattordices d. lgs. n. 152/06)

Nel caso in cui l'esercizio non autorizzato comporti lo scarico di sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza, ovvero la raccolta, o il trasporto, o il recupero, o lo smaltimento di rifiuti pericolosi, nonché nel caso in cui l'esercizio sia effettuato dopo l'ordine di chiusura dell'installazione, la pena è quella dell'arresto da 6 mesi a 2 anni e dell'ammenda da 5.000,00 € a 52.000,00 €. Se l'esercizio non autorizzato riguarda una discarica, alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è stata autorizzata la discarica abusiva, se di proprietà dell'autore o del partecipante al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

Autorità competente: Procura della Repubblica presso il Tribunale.

Note:

Attività previste dall'allegato VIII alla parte II

A- Le installazioni, gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi non rientrano nel Titolo III-bis alla Parte Seconda.

B- I valori soglia riportati di seguito si riferiscono in genere alle capacità di produzione o alla resa. Qualora uno stesso gestore ponga in essere varie attività elencate alla medesima voce in una stessa installazione o in una stessa località, si sommano le capacità di tali attività. Per le attività di gestione dei rifiuti, tale calcolo si applica al livello delle attività 5.1 e 5.3, lettere a) e b).

C - Nell'ambito delle categorie di attività di cui al punto 4 (industria chimica), si intende per produzione la produzione su scala industriale mediante trasformazione chimica o biologica delle sostanze o dei gruppi di sostanze di cui ai punti da 4.1 a 4.6.

D- In mancanza di specifici indirizzi interpretativi emanati ai sensi dell'articolo 29-quinquies e di linee guida interpretative emanate dalla Commissione Europea, le autorità competenti valuteranno autonomamente:

- a) il rapporto tra le attività di gestione dei rifiuti descritte nel presente Allegato e quelle descritte agli Allegati B e C alla Parte Quarta; e
- b) l'interpretazione del termine "scala industriale" in riferimento alle attività dell'industria chimica descritte nel presente Allegato.

Categorie di attività di cui all'articolo 6, comma 13.

1. Attività energetiche

1.1. Combustione di combustibili in installazione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW

1.2. Raffinazione di petrolio e di gas

1.3. Produzione di coke

1.4. Gassificazione o liquefazione di:

- a) carbone;
- b) altri combustibili in installazioni con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 20 MW.

1.4-bis attività svolte su terminali di rigassificazione e altre installazioni localizzate in mare su piattaforme off-shore, esclusi quelli che non effettuino alcuno scarico (ai sensi del Capo II del Titolo IV alla Parte Terza) e le cui emissioni in atmosfera siano esclusivamente riferibili ad impianti ed attività scarsamente rilevanti di cui alla Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta.

2. Produzione e trasformazione dei metalli

2.1. Arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati

2.2. Produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 Mg all'ora

2.3. Trasformazione di metalli ferrosi mediante:

- a) attività di laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 Mg di acciaio grezzo all'ora;
- b) attività di forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kJ per maglio e allorché la potenza calorifica è superiore a 20 MW;
- c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 Mg di acciaio grezzo all'ora.

2.4. Funzionamento di fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 Mg al giorno.

2.5. Lavorazione di metalli non ferrosi:

- a) produzione di metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici;
- b) fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero e funzionamento di fonderie di metalli non ferrosi, con una capacità di fusione superiore a 4 Mg al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 Mg al giorno per tutti gli altri metalli;

2.6. Trattamento di superficie di metalli o materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m³.

3. Industria dei prodotti minerali

3.1. Produzione di cemento, calce viva e ossido di magnesio:

- a) Produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 Mg al giorno oppure altri forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno;
- b) produzione di calce viva in forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno;
- c) produzione di ossido di magnesio in forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno.

3.2. Produzione di amianto o fabbricazione di prodotti dell'amianto

3.3. Fabbricazione del vetro compresa la produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 Mg al giorno

3.4. Fusione di sostanze minerali compresa la produzione di fibre minerali, con una capacità di fusione di oltre 20 Mg al giorno

3.5. Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane con una capacità di produzione di oltre 75 Mg al giorno.

4. Industria chimica

4.1. Fabbricazione di prodotti chimici organici, e in particolare:

- a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici);
- b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri e miscele di esteri, acetati, eteri, perossidi e resine epossidiche;
- c) idrocarburi solforati;
- d) idrocarburi azotati, segnatamente amine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati,

isocianati;

- e) idrocarburi fosforosi;
- f) idrocarburi alogenati;
- g) composti organometallici;
- h) materie plastiche (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa);
- i) gomme sintetiche;
- l) sostanze coloranti e pigmenti;
- m) tensioattivi e agenti di superficie.

4.2. Fabbricazione di prodotti chimici inorganici, e in particolare:

- a) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro e fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicheluro di carbonile;
- b) acidi, quali acido cromatico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati;
- c) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio;
- d) sali, quali cloruro d'ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d'argento;
- e) metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio.

4.3. Fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti)

4.4. Fabbricazione di prodotti fitosanitari o di biocidi

4.5. Fabbricazione di prodotti farmaceutici compresi i prodotti intermedi

4.6. Fabbricazione di esplosivi

5. Gestione dei rifiuti

5.1. Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività:

- a) trattamento biologico;
- b) trattamento fisico-chimico;
- c) dosaggio o miscelatura prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2;
- d) ricondizionamento prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2;
- e) rigenerazione/recupero dei solventi;
- f) rigenerazione/recupero di sostanze inorganiche diverse dai metalli o dai composti metallici;
- g) rigenerazione degli acidi o delle basi;
- h) recupero dei prodotti che servono a captare le sostanze inquinanti;
- i) recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori;
- j) rigenerazione o altri reimpieghi degli oli;
- k) lagunaggio.

5.2. Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti:

- a) per i rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 Mg all'ora;
- b) per i rifiuti pericolosi con una capacità superiore a 10 Mg al giorno.

5.3.

- a) Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza:

- 1) trattamento biologico;
 - 2) trattamento fisico-chimico;
 - 3) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al co-incenerimento;
 - 4) trattamento di scorie e ceneri;
 - 5) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti.
- b) Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza:
- 1) trattamento biologico;
 - 2) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al co-incenerimento;
 - 3) trattamento di scorie e ceneri;
 - 4) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti.

Qualora l'attività di trattamento dei rifiuti consista unicamente nella digestione anaerobica, la soglia di capacità di siffatta attività è fissata a 100 Mg al giorno.

5.4. Discariche, che ricevono più di 10 Mg di rifiuti al giorno o con una capacità totale di oltre 25000 Mg, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti.

5.5. Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti.

5.6. Deposito sotterraneo di rifiuti pericolosi con una capacità totale superiore a 50 Mg.

6. Altre attività

6.1. Fabbricazione in installazioni industriali di:

- a) pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;
- b) carta o cartoni con capacità di produzione superiore a 20 Mg al giorno;
- c) uno o più dei seguenti pannelli a base di legno: pannelli a fibre orientate (pannelli OSB), pannelli truciolari o pannelli di fibre, con una capacità di produzione superiore a 600 m³ al giorno.

6.2. Pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o tintura di fibre tessili o di tessuti la cui capacità di trattamento supera le 10 Mg al giorno.

6.3. Concia delle pelli qualora la capacità di trattamento superi le 12 Mg al giorno di prodotto finito.

- a) Funzionamento di macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 Mg al giorno;
- b) Escluso il caso in cui la materia prima sia esclusivamente il latte, trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, delle seguenti materie prime, sia trasformate in precedenza sia non trasformate destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi da:
 - 1) solo materie prime animali (diverse dal semplice latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 Mg al giorno;
 - 2) solo materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 Mg al giorno o 600 Mg al giorno se l'installazione è in funzione per un periodo non superiore a 90 giorni consecutivi all'anno;
 - 3) materie prime animali e vegetali, sia in prodotti combinati che separati, quando, detta "A" la percentuale (%) in peso della materia animale nei prodotti finiti, la capacità di produzione di prodotti finiti in Mg al giorno è superiore a:
 - 75 se A è pari o superiore a 10; oppure
 - $[300 - (22,5 \times A)]$ in tutti gli altri casi

L'imballaggio non è compreso nel peso finale del prodotto.

- c) Trattamento e trasformazione esclusivamente del latte, con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 Mg al giorno (valore medio su base annua).

6.5. Lo smaltimento o il riciclaggio di carcasse o di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 Mg al giorno.

6.6. Allevamento intensivo di pollame o di suini:

- a) con più di 40000 posti pollame;
b) con più di 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg); o
c) con più di 750 posti scrofe.

6.7. Trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per appretare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solventi organici superiore a 150 kg all'ora o a 200 Mg all'anno.

6.8. Fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso elettrico mediante combustione o grafitizzazione.

6.9. Cattura di flussi di CO₂ provenienti da installazioni che rientrano nel presente Allegato ai fini dello stoccaggio geologico in conformità decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162.

6.10. Conservazione del legno e dei prodotti in legno con prodotti chimici con una capacità di produzione superiore a 75 m³ al giorno eccetto il trattamento esclusivamente contro l'azzurratura.

6.11. Attività di trattamento a gestione indipendente di acque reflue non coperte dalle norme di recepimento della direttiva 91/271/CEE, ed evacuate da un'installazione in cui è svolta una delle attività di cui al presente Allegato."

L'allegato IX alla parte quinta del decreto ambientale così come modificato dal d.lgs. n. 46/2014 contiene l'elenco delle autorizzazioni ambientali sostituite dalla autorizzazione integrata ambientale:

1. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I della parte quinta del presente decreto).
2. Autorizzazione allo scarico (Capo II del Titolo IV della Parte Terza).
3. Autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (articoli 208 e 210)
4. Autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB-PCT (decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, articolo 7).
5. Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, articolo 9)
6. Autorizzazione allo scarico rilasciata dal Magistrato alle Acque di Venezia, limitatamente alle condizioni di esercizio degli scarichi idrici e alle modalità di controllo di tali condizioni (decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito con modificazioni nella legge 31 maggio 1995, n. 206, articolo 2, comma 2).

2 Esercizio di un'attività con autorizzazione integrata ambientale non rispettando le prescrizioni o quelle imposte dall'autorità competente.

(art. 29 quattordices c. 2 d. lgs. n. 152/06).

In qualità di....*(precisare i dati del responsabile dell'impianto)*..... in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata da..... con provvedimento n..... del..... non rispettava le prescrizioni rilasciate dal suddetto atto autorizzativi (o quelle imposte dall'autorità competente) in quanto....*(precisare le prescrizioni non rispettate e indicate nell'atto autorizzativo)*.....

Sanzione amministrativa:

Sanzione da 1.500,00 € a 15.000,00 € **(art. 29 quattordices c. 2 d. lgs. n. 152/06).**

Autorità competente e proventi: Per gli impianti di competenza statale le sanzioni sono irrogate dal Prefetto e dall'Autorità competente per gli altri impianti (normalmente Regioni o Province) (ar. 29 quattordices c. 13).

Pagamento in misura ridotta: non ammesso.

Nota: vd. caso precedente.

3 Esercizio di un'attività soggetta ad autorizzazione integrata ambientale dopo l'ordine di chiusura dell'impianto.

(art. 29 quattordices c. 3 d. lgs. n. 152/06).

In qualità di....*(precisare i dati del responsabile dell'impianto)*..... in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata da..... con provvedimento n..... del..... non rispettava le prescrizioni rilasciate dal suddetto atto autorizzativi (o quelle imposte dall'autorità competente) in quanto....*(precisare le prescrizioni non rispettate e indicate nell'atto autorizzativi)*.....

Sanzione penale:

Ammenda da 5.000 € a 26.000 € (art. 29 quattordices c. 3 d. lgs. n. 152/06)

Autorità competente:

Procura della Repubblica presso il Tribunale.

Nota:

Tale comma, a differenza del comma 2 è applicabile in caso l'inosservanza:

- a) sia costituita da violazione dei valori limite di emissione, rilevata durante i controlli previsti nell'autorizzazione o nel corso di ispezioni di cui all'articolo 29-decies, commi 4 e 7, a meno che tale violazione non sia contenuta in margini di tolleranza, in termini di frequenza ed entità, fissati nell'autorizzazione stessa;
- b) sia relativa alla gestione di rifiuti;
- c) sia relativa a scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa.

(art. 29 quattordices c. 4) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro e la pena dell'arresto fino a due anni qualora l'inosservanza sia relativa:

- a) alla gestione di rifiuti pericolosi non autorizzati;
- b) allo scarico di sostanze pericolose di cui alle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla Parte Terza;
- c) a casi in cui il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa;
- d) all'utilizzo di combustibili non autorizzati.

4 Sottoporre ad una modifica sostanziale senza autorizzazione di un'attività soggetta ad autorizzazione integrata ambientale.

(art. 29 quattordices c. 5 d. lgs. n. 152/06).

In qualità di....*(precisare i dati del responsabile dell'impianto)*..... in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata da..... effettuava una installazione ad una modifica sostanziale consistente....*(precisare le installazioni e le modifiche effettuate)*....., in assenza della prescritta autorizzazione.

Sanzione penale:

Arresto fino ad un anno e ammenda da 2.500 € a 26.000 € (art. 29 quattordices c. 5 d. lgs. n. 152/06)

Autorità competente:

Procura della Repubblica presso il Tribunale.

5 Sottoporre una installazione ad una modifica non sostanziale relativa ad un'attività con autorizzazione integrata ambientale in assenza di comunicazione (o non rispettando i termini di cui all'art. 29 nonies c. 1).**(art. 29 quattordices c. 6 d. lgs. n. 152/06).**

In qualità di....(*precisare i dati del responsabile dell'impianto*)..... in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata da..... con provvedimento n..... del..... sottoponeva una installazione ad una modifica non sostanziale consistente in(*precisare le installazioni effettuate*)....., in assenza della prescritta comunicazione (o non rispettando i termini prescritti dall'art. 29 nonies).

Sanzione amministrativa:

Sanzione da 1.500,00 € a 15.000,00 € (**art. 29 quattordices c. 6 d. lgs. n. 152/06**).

Autorità competente e proventi: Per gli impianti di competenza statale le sanzioni sono irrogate dal Prefetto e dall'Autorità competente per gli altri impianti (normalmente Regioni o Province) (ar. 29 quattordices c. 13).

Pagamento in misura ridotta: non ammesso.

Note:

Ai sensi dell'art. 29 nonies, il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto. L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali, ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione risultino sostanziali, il gestore invia all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni in quanto compatibile. Il gestore informa l'autorità competente e l'autorità di controllo di cui all'articolo 29-decies, comma 3, in merito ad ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dai rischi di incidente rilevante, ai sensi della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale o ai sensi della normativa in materia urbanistica. La comunicazione, da effettuare prima di realizzare gli interventi, specifica gli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'autorizzazione integrata ambientale.

6 Attuazione di attività soggetta ad autorizzazione integrata ambientale omettendo la comunicazione all'Autorità competente**(art. 29 quattordices c. 7 d. lgs. n. 152/06).**

In qualità.....(*precisare i dati del gestore dell'attività*)..... dava attuazione all'attività di...(*precisare la tipologia di attività*)....., soggetta ad autorizzazione integrata ambientale, senza effettuare la comunicazione all'Autorità competente.

Sanzione amministrativa:

Sanzione amministrativa da 1.500,00 € a 15.000,00 € (**art. 29 quattordices c. 7 d. lgs. n. 152/06**).

Autorità competente e proventi: Per gli impianti di competenza statale le sanzioni sono irrogate dal Prefetto e dall'Autorità competente per gli altri impianti (normalmente Regioni o Province) (ar. 29 quattordices c. 13).

Pagamento in misura ridotta: non ammesso.

Nota: Le sanzioni sono irrogate dal prefetto per gli impianti di competenza statale e dall'autorità competente per gli altri.

Nota:

Il gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto dall'autorizzazione integrata ambientale, ne dà comunicazione all'autorità competente. **(art. 29 decies d. lgs. n. 152/06)**

Ai sensi dell'art. 29 undecies, fatta salva la disciplina relativa alla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, in caso di incidenti o eventi imprevisi che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore informa immediatamente l'autorità competente e l'ente responsabile degli accertamenti, e adotta immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisi, informandone l'autorità competente. In esito alle informative di cui al comma 1, l'autorità competente può diffidare il gestore affinché adotti ogni misura complementare appropriata che l'autorità stessa, anche su proposta dell'ente responsabile degli accertamenti o delle amministrazioni competenti in materia ambientale territorialmente competenti, ritenga necessaria per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o imprevisi. La mancata adozione di tali misure complementari da parte del gestore nei tempi stabiliti dall'autorità competente è sanzionata ai sensi dell'articolo 29-quattordices, commi 1 o 2. L'autorizzazione può meglio specificare tempi, modalità e destinatari delle informative di cui al comma 1, fermo restando il termine massimo di otto ore, di cui all'articolo 271, comma 14, nel caso in cui un guasto non permetta di garantire il rispetto dei valori limite di emissione in aria.

7 Omessa comunicazione ai comuni interessati dei dati relativi alle misurazioni richieste dall'autorizzazione integrata ambientale.

(art. 29 quattordices c. 8 d. lgs. n. 152/06)

In qualità.....(*precisare i dati del gestore dell'attività*)..... dava attuazione all'attività di...(*precisare la tipologia di attività*)....., soggetta ad autorizzazione integrata ambientale, senza effettuare la comunicazione all'Autorità competente secondo le modalità e le frequenze stabilite nell'autorizzazione stessa, la quale prevede che.....(*precisare le frequenze stabilite dall'autorizzazione*).....

Sanzione amministrativa:

Sanzione amministrativa da 2.500 € a 11.000 € **(art. 29 quattordices c. 8 d. lgs. n. 152/06)**. Nel caso in cui il mancato adempimento riguardi informazioni inerenti la gestione di rifiuti pericolosi la sanzione amministrativa è sestuplicata. La sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta di un decimo se il gestore effettua tali comunicazioni con un ritardo minore di 60 giorni ovvero le effettua formalmente incomplete o inesatte ma, comunque, con tutti gli elementi informativi essenziali a caratterizzare i dati di esercizio dell'impianto.

Nota: Nei confronti di chi, nell'effettuare le comunicazioni in oggetto (previste dal c. 8 dell'art. 29 quattordices) fornisce dati falsificati o alterati, si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale.

Autorità competente e proventi: Per gli impianti di competenza statale le sanzioni sono irrogate dal Prefetto e dall'Autorità competente per gli altri impianti (normalmente Regioni o Province) (ar. 29 quattordices c. 13).

Pagamento in misura ridotta: non ammesso.

Nota:

Ai sensi dell'art. 29 quattordices c. 1, il gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto

dall'autorizzazione integrata ambientale, ne dà comunicazione all'autorità competente. Per gli impianti localizzati in mare, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale esegue i controlli secondo quanto previsto e programmato dall'autorizzazione, coordinandosi con gli uffici di vigilanza del Ministero dello sviluppo economico.

Ai sensi dell'art. 29 quattordices c. 2, il gestore trasmette all'autorità competente e ai comuni interessati, nonché all'ente responsabile degli accertamenti, i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, secondo modalità e frequenze stabilite nell'autorizzazione stessa. L'autorità competente provvede a mettere tali dati a disposizione del pubblico tramite gli uffici individuati ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 3, ovvero mediante pubblicazione sul sito internet dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 2. Il gestore provvede, altresì, ad informare immediatamente i medesimi soggetti in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione, adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità.

8 Omessa presentazione della documentazione integrativa.

(art. 29 quattordices c. 10 d. lgs. n. 152/06)

In qualità.....(*precisare i dati del responsabile dell'attività*)..... non presentava la documentazione relativa a...(*precisare la documentazione intimata*)....., richiesta dall'Autorità competente entro il termine di...(*precisare il termine indicato*)..... con provvedimento n..... del.....

Sanzione amministrativa:

Sanzione amministrativa da 5.000 € a 26.000 €.

Autorità competente e proventi: Per gli impianti di competenza statale le sanzioni sono irrogate dal Prefetto e dall'Autorità competente per gli altri impianti (normalmente Regioni o Province) (ar. 29 quattordices c. 13).

Pagamento in misura ridotta: non ammesso.

Nota:

L'autorità competente, nell'ambito della conferenza dei servizi, può richiedere integrazioni alla documentazione, anche al fine di valutare l'applicabilità di specifiche misure alternative o aggiuntive, indicando il termine massimo non superiore a novanta giorni per la presentazione della documentazione integrativa. (art. 29 quater c. 8 del d. lgs. n. 152/06).

Le sanzioni sono irrogate dal prefetto per gli impianti di competenza statale e dall'autorità competente per gli altri.